



COMUNE DI INGRIA

PROVINCIA DI TORINO

Via Capoluogo n. 2 - C.A.P. 10080

www.comune.ingria.to.gov.it

* info@comune.ingria.to.gov.it – PEC: postmaster@pec.comune-ingria.it

☎ 0124/85629 - ☎ 178/2204753 - 0124/811203



Ingria, 22 luglio 2024

ORDINANZA N. 1/2024

IL SINDACO

Premesso che l'evento alluvionale verificatosi sul territorio comunale nella serata del 29 giugno c.a. ha cagionato danni ingenti, in particolare un movimento franoso ha interessato la strada comunale del Capoluogo e la Strada Provinciale n. 47 della Valle Soana. Su di entrambe le strade è stato interrotto in transito. Lo smottamento ha interessato altresì il sentiero comunale di collegamento del Capoluogo alla frazione Borgognone;

Dal sopralluogo è emerso che la situazione evidenziata potrebbe ulteriormente aggravarsi stante il persistere delle condizioni meteorologiche avverse rischiando di creare ulteriori danni e provocare un grave pericolo per la pubblica incolumità di chi transita sulle strade interessate dagli eventi alluvionali.

Considerato che permane una condizione di pericolo con elevato rischio per la pubblica incolumità;

Considerato che è pertanto necessario chiudere al transito il sentiero comunale che collega il Capoluogo alla frazione Borgognone fino alla messa in sicurezza di tutta la zona interessata dal fenomeno;

Atteso che il presente provvedimento si rende urgente ed indifferibile;

Visto l'art. 38, secondo comma, della Legge 142/90 a norma del quale "Il sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di Sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'indennità dei cittadini...";

Visto l'art. 7 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.L. 30.04.1992 n. 285 di cui al D.L.vo n. 360 del 10.09.1993 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 il 16.12.1992;

Visto l'art. 54, comma 2°, del D.L. 18.09.2000, n. 267;

Visto l'art. 42 lett. 2) dello Statuto Comunale,

ORDINA

la chiusura al transito sul sentiero comunale che collega il Capoluogo alla frazione Borgognone.

Saranno apposti i necessari segnali e transenne onde dare avviso dei suddetti divieti ed impedire il transito e la sosta dei veicoli.

La presente Ordinanza rimane valida sino alla sua formale revoca.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, che contro la predetta Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla data di notificazione, ricorso al Prefetto di Torino, oppure al TAR di Torino nel termine di 60 gg. dalla notificazione.

IL SINDACO
firmato digitalmente
DE SANTIS Igor